



18 MARZO 2020 RIASSUMIAMO IL DECRETO “CURA ITALIA”

Permessi/Baby Sitter

È possibile usufruire di un congedo retribuito al 50% per massimo 15 giorni se si hanno figli fino a 12 anni d'età. I Congedi possono essere usufruiti da uno o entrambi i genitori alternativamente nel limite complessivo di 15 giorni e a condizione che tutti e due lavorino e che nessuno goda di altre forme di sostegno al reddito. Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori, durante questo periodo, sono automaticamente convertiti in questi congedi speciali. Il limite dei 12 anni non si applica ai figli disabili. Invece se si hanno figli tra 12 e 16 anni, sempre a condizione che tutti e due lavorino e che nessuno goda di altre forme di sostegno al reddito, si può chiedere un periodo di congedo per tutto il periodo della chiusura delle scuole, ma non retribuito. Le modalità operative per accedere ai congedi sono stabilite dall'INPS che provvede al monitoraggio ed all'accettazione fino al limite di spesa. In alternativa è possibile scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia sul quale sarà corrisposta l'indennità.

Legge 104

I permessi Legge 104 sono incrementati di ulteriori 12 gg. usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, per un totale di 15 giorni.

Bonus 100€

I lavoratori dipendenti con un reddito fino a 40 mila euro riceveranno un premio esentasse di 100 euro, se hanno lavorato nel mese di marzo nella loro sede di lavoro. L'entità del bonus sarà rapportata al numero di giorni lavorativi svolti in sede e verrà corrisposto nella retribuzione di aprile «e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno».

Patronati

Possono acquisire, in deroga alle attuali norme e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica al fine di agevolare le operazioni per i propri associati.

Malattia

Il periodo trascorso in quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per COVID-19 è equiparato alla malattia retribuita ed il periodo non è computabile ai fini del periodo di compimento. I certificati da parte del medico curante devono essere redatti con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena. I certificati medici redatti anteriormente sono considerati validi.

Infortunio

Nei casi accertati di infezione da Coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e l'INAIL assicura la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da Coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.

Licenziamenti

Dall'entrata in vigore del decreto legge sono sospese le procedure di licenziamento per 60 giorni, comprese quelle avviate dopo il 23 febbraio scorso infatti fino alla scadenza del predetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Mutui

Con il Decreto Cura Italia è prevista la sospensione del pagamento della rata del mutuo. Le motivazioni per chiedere la sospensione sono queste: cessazione del lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato o cassa integrazione superiore ai 30 giorni; cessazione del lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia; morte o riconoscimento di grave handicap o di invalidità civile oltre l'80; riduzione del fatturato per gli autonomi di oltre il 33% dal 21/2/2020.

Dubbi&Domande

Per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a contattare i nostri referenti O.R.S.A. sul territorio.